

Bur n. 28 del 26/03/2013

Materia: Turismo

Deliberazioni della Giunta Regionale N. 315 del 12 marzo 2013

Disciplina regionale dell'agriturismo, ittiturismo e pesca turismo. Disposizioni operative e procedurali per lo svolgimento dell'attività di agriturismo. Legge regionale 10 agosto 2012, n. 28.

Note per la trasparenza:

Sono approvate le disposizioni operative generali e specifiche concernenti lo svolgimento nel territorio regionale dell'attività di agriturismo alla luce delle nuove disposizioni stabilite con la legge regionale 28/2012, nonché il raccordo operativo e funzionale fra la precedente norma di settore e le nuove disposizioni legislative.

L'Assessore Franco Manzato, di concerto con l'Assessore Marino Finozzi, riferisce quanto segue.

La legge regionale 10 agosto 2012 n. 28 "Disciplina dell'agriturismo, ittiturismo e pescaturismo" ha normato in modo organico e completo le attività di diversificazione e di ospitalità dei turisti che le imprese agricole o ittiche possono svolgere, andando ad innovare, in taluni casi anche in modo sostanziale, le procedure e la disciplina precedentemente prevista per tale materia.

Infatti con l'articolo 31, il legislatore ha abrogato la precedente legge regionale 18 aprile 1997, n. 9 e sue modificazioni ed integrazioni, nonché il successivo regolamento regionale 12 settembre 1997, n. 2 obbligando quindi alla definizione di disposizioni attuative che tengano conto delle precedenti prassi procedurali instauratesi nel tempo, modificandole, innovandole ed adattandole con quelle che vengono ora a essere definite alla luce della nuova legislazione.

Necessita altresì precisare, in via preliminare, che la legge regionale 28/2012 ha inteso raggruppare in un unico provvedimento legislativo le attività turistiche connesse al settore primario definendo quindi l'agriturismo, l'ittiturismo e il pescaturismo, andando con ciò a disciplinare le attività di ospitalità e di somministrazione nella aziende agrituristiche e in quelle ittiche.

Con questo provvedimento si intende definire le disposizioni operative e procedurali relative all'attività dell'agriturismo che riguarda attualmente oltre 1.250 imprese agricole che nel corso degli anni hanno intrapreso l'attività agrituristica, circa la metà delle quali svolgono l'attività di ospitalità, una forma di turismo che ha assunto rilievo ed apprezzamento sia nei confronti dei turisti italiani che stranieri.

La Giunta regionale è già intervenuta con due provvedimenti, la deliberazione n. 2483 del 4 dicembre 2012 e la deliberazione n. 2911 del 28 dicembre 2012, finalizzati a disciplinare e differire i termini temporali relativi a quanto previsto dall'articolo 25, comma 1, lettera a) in ordine alla comunicazione alla provincia dei prezzi massimi concernenti le attività di ospitalità e approvando lo schema di modulistica che tutti gli operatori agrituristici che svolgono questa attività sono tenuti ad utilizzare.

Si ritiene ora importante fornire un quadro complessivo e d'insieme delle norme attuative che sottendono la legge regionale 28/2012, e ciò per chiarire, codificare e dare compimento ad una serie di atti, adempimenti e condizioni che sostanziano l'attività di agriturismo.

Per le caratteristiche proprie e la diffusione che ha attualmente l'attività agrituristica si ritiene di fornire con il presente provvedimento le disposizioni operative per l'attività di ospitalità e di somministrazione esercitata dagli imprenditori agricoli singoli o associati, rinviando ad un successivo provvedimento le norme attuative proprie dell'attività legata al settore ittico. Ciò in quanto le attività di ittiturismo e pescaturismo, pur essendo connesse al settore primario, interessano un settore e delle imprese che hanno connotazioni, regole, discipline e procedure diverse da quelle previste per le imprese agricole e il settore dell'agricoltura.

Nell'applicazione, quindi, dell'ampia e differenziata materia dell'agriturismo, con il presente provvedimento si provvede ad adottare una norma quadro applicativa delle nuove disposizioni, a cui tutti possano fare riferimento per tutti i diversi adempimenti e possibilità operative; disposizioni operative che indichino pertanto, in un documento unitario, i vincoli e le prescrizioni, gli adempimenti in ordine alla somministrazione dei pasti, all'ospitalità, alla macellazione dei piccoli animali, ai controlli e verifiche da parte delle competenti autorità.

Queste direttive applicative sono destinate quindi a diventare punto di riferimento operativo non solo per le imprese agrituristiche direttamente interessate, ma anche per le province per gli adempimenti di propria competenza, per i comuni

chiamati a taluni adempimenti autorizzativi ed urbanistici, per le Strutture tecniche della Giunta regionale e con essa di AVEPA per le interconnessioni procedurali che necessariamente devono essere perfezionate al fine di non gravare dal punto di vista amministrativo e burocratico sulle imprese; infine per le associazioni di rappresentanza che sono tenute a rappresentare gli interessi e le problematiche delle aziende aderenti e a collaborare con le amministrazioni pubbliche per il perfezionamento dei procedimenti in capo alle imprese.

Con il presente provvedimento quindi si prevede l'adozione delle disposizioni operative e procedurali per lo svolgimento dell'attività di agriturismo nel territorio regionale a seguito dell'approvazione della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina dell'agriturismo, ittiturismo e pescaturismo", i cui contenuti, vincoli, limiti applicativi e regole procedurali, sono contenuti nell'**Allegato A** e nell'**Allegato B** al presente provvedimento, parte integrante e sostanziale della deliberazione.

In particolare l'**Allegato A**, denominato "Disposizioni operative e procedurali generali per l'agriturismo" stabilisce le procedure, le condizioni, e i procedimenti inerenti: i requisiti per lo svolgimento delle attività agrituristiche e il riconoscimento, le attività agrituristiche, gli immobili destinati all'agriturismo, le procedure per la denominazione, la classificazione e l'immagine coordinata, l'elenco degli operatori, l'esercizio dell'attività e le funzioni di vigilanza, l'esplicitazione degli obblighi degli operatori ed infine le norme transitorie e finali di collegamento con la precedente normativa regionale.

L'**allegato B** denominato "Disposizioni operative specifiche per l'agriturismo" è composto di due schede tecniche che esplicitano in modo esauriente gli adempimenti, le norme e la disciplina di attuazione da parte degli operatori agrituristici di quanto previsto specificatamente dall'articolo 8 comma 4 - Scheda tecnica n. 1 Modalità per la determinazione dei prezzi di riferimento per la verifica del rispetto delle quote di provenienza dei prodotti - e dall'articolo 18 della legge regionale 28/2012 - Scheda tecnica n. 2 Norme igienico-sanitarie comuni alle attività agrituristiche.

Si ritiene infine utile attivare il Gruppo tecnico di coordinamento per l'agriturismo allo scopo di proporre alla Giunta regionale eventuali adeguamenti alle disposizioni operative e procedurali generali e specifiche composto da un rappresentate delle associazioni di rappresentanza regionali del settore agroturistico, da un rappresentate delle amministrazioni provinciali e da un rappresentate della Direzione regionale competente in materia di agriturismo, coordinato dal Commissario regionale per il Turismo o suo delegato. Il Gruppo tecnico ha funzioni di coordinamento, propositive e consultive finalizzate all'applicazione uniforme e univoca delle procedure amministrative con particolare riguardo alle istruttorie, ai controlli ed alla vigilanza e può essere allargato ad altri componenti dei settori connessi con l'agriturismo.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 53, quarto comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTA la legge regionale n. 28 del 10 agosto 2012, "Disciplina dell'agriturismo, ittiturismo e pesca turismo";

CONSIDERATA la necessità di approvare un'organica norma di disciplina operativa e funzionale di attuazione della legge in materia di agriturismo;

delibera

1. di adottare le disposizioni operative e procedurali per lo svolgimento dell'attività di agriturismo quale organico documento di riferimento per l'applicazione della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina dell'agriturismo, ittiturismo e pescaturismo" per la parte relativa all'attività agrituristiche;

2. di stabilire che le procedure, le modalità operative, i vincoli, limiti e prescrizioni gestionali, nonché le regole procedurali sono individuate nei seguenti allegati al presente provvedimento, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale:

. l'**Allegato A**, "Disposizioni operative e procedurali generali per l'agriturismo" relativo ai requisiti per lo svolgimento delle attività agrituristiche e il riconoscimento, le attività agrituristiche, gli immobili destinati all'agriturismo, le procedure per la denominazione, la classificazione e l'immagine coordinata, l'elenco degli operatori, l'esercizio dell'attività e le funzioni di vigilanza, l'esplicitazione degli obblighi degli operatori ed infine le norme transitorie e finali di collegamento con la precedente normativa regionale;

. l'**Allegato B** "Disposizioni operative specifiche per l'agriturismo" composto dalla Scheda tecnica n. 1 - Modalità per la determinazione dei prezzi di riferimento per la verifica del rispetto delle quote di provenienza dei prodotti - Scheda tecnica n. 2 - Norme igienico-sanitarie comuni alle attività agrituristiche;

3. di attivare il Gruppo tecnico di coordinamento per l'agriturismo composto da un rappresentante delle associazioni di rappresentanza regionali del settore agroturistico, da un rappresentante delle amministrazioni provinciali e da un rappresentante della Direzione regionale competente in materia di agriturismo, coordinato dal Commissario regionale per il Turismo o suo delegato, con funzioni di indirizzo, raccordo operativo e coordinamento delle procedure e dei procedimenti amministrativi di settore;

4. di stabilire che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.